

DIREZIONE ACQUA

PROGETTO GENERALE:

OPERE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI
PRE-TRATTAMENTO DI BARCOLA AL D.lgs 152/06

COLLEGAMENTO BARCOLA AL SISTEMA INTEGRATO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO:

COLLEGAMENTO TRA L'IMPIANTO DI
SOLLEVAMENTO 20T INCIS E IL COLLETTORE ZONA
ALTA MEDIANTE POSA DI CONDOTTA DN 560 PEAD

IV STRALCIO - 2° LOTTO
INTERVENTO 1: L.GO ROIANO
INTERVENTO 2: VIA BOCCACCIO

OGGETTO:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
parte amministrativa

IL RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE	IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE	IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE	VALIDATO DIREZIONE DIVISIONE ACQUA		
Dott. Franco Berti	Ing. Vittorio Tonti	-	Dott. Franco Berti		
PROGETTATO	REDATTO	COMPILATO			
Ing. Andrea Rubin	Ing. Vittorio Tonti	Luca Varotto			
ACEGAS–APS S.p.A. si riserva a termini di legge la proprietà di questo documento, con divieto di riprodurlo, consegnarlo o renderlo comunque noto a Terzi senza preventiva autorizzazione.					
COMMESSA	PRATICHE	CODICE	DATA	AGGIOR./SOST.	ELABORATO
13D001	2014PD033	2014AA006	Marzo 2014	---	H

Indice

<u>CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO</u>	<u>7</u>
Art. 1 - Oggetto dell'appalto	7
Art. 2 - Ammontare dell'appalto	7
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto	8
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili	9
Art. 5 - Requisiti particolari in materia di impianti	10
<u>CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE</u>	<u>10</u>
Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	10
Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	10
Art. 8 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere.....	10
Art. 9 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....	11
Art. 10 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini.....	12
Art. 11 – Direttore di Cantiere.....	12
<u>CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE</u>	<u>12</u>

Art. 12 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.....	12
Art. 13 - Sospensione e ripresa dei lavori.	12
Art. 14 - Penali per ritardi	12
Art. 15 – Programma di esecuzione dei lavori.....	13
Art. 16 - Ordini della Direzione Lavori.	14
Art. 17 - Variazioni al progetto e al corrispettivo.....	14
Art. 18 - Formazione del cantiere.	14
Art. 19 - Orario di lavoro.....	15
Art. 20 - Esecuzione dei lavori.	15
Art. 21 - Varianti in diminuzione proposte dall'appaltatore.....	15
Art. 22 - Risoluzione del contratto e recesso.	15
Art. 23 - Recesso dal contratto per fallimento dell'appaltatore.	16
Art. 24 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.....	16
Art. 25 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.	17
Art. 26 - Subappalto e sub-contratti.	17
Art. 27 - Cessione del contratto – subentro.	18
Art. 28 - Cessione del credito.	18
<u>CAPO 4 – GARANZIE</u>	<u>18</u>
Art. 29 - Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.	18
Art. 30 - Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.	19
<u>CAPO 5 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE</u>	<u>20</u>
Art. 31 - Danni cagionati da forza maggiore.....	20
Art. 32 - Documentazione da produrre.	20
<u>CAPO 6 – CONTABILIZZAZIONE.....</u>	<u>20</u>

Art. 33 - Lavori a misura	20
Art. 34 - Lavori a corpo.....	21
Art. 35 - Lavori in economia.....	21
Art. 36 - Valutazione dei lavori in corso d'opera.....	21
Art. 37 - Anticipazioni dell'appaltatore.	21
Art. 38 - Indicazione luogo pagamenti e persone che possono riscuotere.....	22
Art. 39 - Liquidazione dei corrispettivi.	22
Art. 40 - Termini di pagamento degli acconti e del saldo, ritardo ed interessi.	23
Art. 41 - Conto finale dei lavori.	23
<u>CAPO 7 – DISPOSIZIONI FINALI</u>	<u>23</u>

Art. 42 - Reclami dell'appaltatore sul conto finale.....	23
Art. 43 - Materiali e difetti di costruzione.....	23
Art. 44 - Controlli e verifiche.	23
Art. 45 - Collaudo.....	24
Art. 46 - Controversie e accordi bonari.	24
Art. 47 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.	25
Art. 48 - Presa in consegna dei lavori ultimati.....	25
Art. 49 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	25
Art. 50 – Custodia del cantiere.....	33
Art. 51 – Cartello di cantiere	33
Art. 52 – Spese contrattuali, imposte, tasse	34
Art. 53 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	34
Art. 54 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati	34
Art. 55 Terre e rocce da scavo.....	35
Art. 56 Lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o in luoghi confinati	35

ABBREVIAZIONI

- CODICE, (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), di cui legge n. 119/2012;
- Regolamento, REG, (decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e s.m.i. Regolamento di esecuzione e del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.);
- L. n. 2248/1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248);
- d.lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 e s.m.i. (decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008) di cui alla legge n. 101 del 2012;
- d.lgs. 3/8/2009 n. 106 e s.m.i. (decreto legislativo integrativo e correttivo del d.lgs. n. 81/2008), D.P.R. 14/09/2011 n.177 (decreto del Presidente della Repubblica sulla tutela e sicurezza in ambienti sospetti di inquinamento e confinati);
- C.S.A. (capitolato speciale d'appalto);
- R.P. (Responsabile del procedimento di cui all'articolo 10 comma 9 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 207 del 2010);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestare la regolarità contributiva;
- D.M. 24/10/2007 (decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale pubblicato sulla G.U. n. 279 del 30 novembre 2007);
- D.L., Direzione dei Lavori.

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le lavorazioni e forniture nonché nell'attuazione dei piani di sicurezza necessari per la realizzazione della posa della nuova condotta di mandata di fognatura con tecnologia classica di scavo a cielo aperto e microtunneling spingitubo a Trieste, in Viale Miramare nel tratto compreso tra via Tor San Piero e largo Roiano e tra via Bocaccio e la scala al Belvedere, sino all'ingresso del collettore di Zona Alta.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l'opera compiuta secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e dai relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Le opere oggetto dell'appalto sono descritte nella relazione (allegato A) che fa parte integrante del progetto e del presente C.S.A., in sintesi:

opere di cantierizzazione e di messa in sicurezza;

scarifica e scavo;

posa condotte tramite scavo a cielo aperto e microtunneling, posa di pozzetti, pezzi speciali, saracinesche, sfiati, etc.

connessioni idrauliche;

rinterro;

costituzione del cassonetto stradale;

asfaltature con binder;

lavaggi condotte; prove di tenuta idraulica;

ripristino del binder.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

L'importo dell'appalto posto a base di gara è definito come segue:

Importi in euro		Colonna 1)	Colonna 2)	Colonna 1+2)
Num.		A corpo	A misura	TOTALE
a)	Importo lavori	149.500,00	129.240,00	278.740,00
b)	Oneri per attuazione piani di sicurezza	31.751,20	-	31.751,20
a) + b)	SOMMANO			310.491,20

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara sommato agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi della normativa vigente.

E' fatta salva la facoltà della committente di ordinare all'appaltatore, nei casi in cui si rendesse necessario, aumenti o diminuzioni nelle quantità dei lavori, fino all'ammontare di un quinto dell'importo contrattuale, senza che l'appaltatore possa pretendere compensi di sorta all'infuori del pagamento, alle condizioni contrattuali, dei lavori effettivamente eseguiti.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato “a corpo e a misura” secondo le indicazioni contenute negli articoli del REG.

L'importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, come determinato in seguito all'offerta dell'aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella «lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto» (di seguito denominata semplicemente «lista»), in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del CODICE e le condizioni previste dal presente C.S.A..

Per la parte di lavoro prevista a corpo negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione Appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari».

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a corpo, sono per lui vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del CODICE e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi degli articoli del REG riferiti alla qualificazione delle imprese di costruzione ed in conformità all'allegato «A», i lavori afferiscono alla categoria prevalente:

OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il "servizio idrico integrato" ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento. Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all'utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti.

Ai sensi dell'art. 118 comma 2 del CODICE, i lavori appartenenti alla categoria prevalente OG 6, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia.

La distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare è la seguente:

Lavori attribuiti alla categoria di lavoro prevalente: OG 6			
Cat.	Descrizione delle categorie di lavoro	Importo [€]	%
	lavori opere generali OG 6		
OG 6	Acquedotti, gasdotti etc....	233.140,00	83,64%
A) Importo totale categoria opere generali		233.140,00	
Lavori attribuiti alle categorie di lavoro scorporabili o subappaltabili: OS35			
Cat.	Descrizione delle categorie di lavoro	Importo [€]	%
	lavori opere scorporabili o subappaltabili OS35		
OS35	Interventi a basso impatto amb.	45.600,00	16,36%
B) Importo totale categorie scorporabili		45.600,00	
IMPORTO TOTALE (A + B) a base di gara		278.740,00	100,00%
C)	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	31.751,20	
IMPORTO TOTALE (A + B + C)		310.491,20	

Art. 5 - Requisiti particolari in materia di impianti

Per l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti di cui agli artt. 1 e 2 del D.M. 37/2008, l'appaltatore, l'impresa associata o il subappaltatore devono possedere la prescritta abilitazione rilevabile dall'iscrizione alla CCIAA. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte, utilizzando materiali costruiti a regola d'arte; si considerano a regola d'arte i materiali e i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché quelli che rispettano la legislazione tecnica vigente in materia. Le imprese installatrici sono tenute al rilascio della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti, così come prescritto dagli artt. 7 e 11 del D.M. 37/2008.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del REG, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 8 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

L'appaltatore, deve avere domicilio nel luogo dove ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede della Stazione Appaltante; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e con le modalità dell'articolo 3 del Capitolato Generale d'appalto (D.M. 145/2000), le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente C.S.A. in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il D.L. ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio, deve essere tempestivamente notificata Stazione Appaltante.

Art 9 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente C.S.A., negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'articolo 167 del REG e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008.

Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

Entro 60 gg. dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, entro 60 gg. antecedenti il loro utilizzo, l'appaltatore presenta alla direzione lavori, per l'approvazione la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto.

L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Art. 10 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente C.S.A., se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 11 – Direttore di Cantiere

Ferme restando le competenze e responsabilità attribuite dal CODICE, dal REG all'Appaltatore, la direzione del cantiere è assunta dal Direttore di cantiere.

L'atto di formale designazione deve essere recapitato al DL prima della consegna dei lavori.

CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

La durata dei lavori oggetto dell'appalto è stabilita in 60 (novanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

La consegna dei lavori avverrà su autorizzazione del R.P. in fase di esecuzione, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto ai sensi dell'art. 11 comma 9 del CODICE, con le modalità del Regolamento Aziendale.

Le prescrizioni relative ad ogni ordine di servizio del D.L., dovranno essere comunicate per iscritto dall'Appaltatore entro 5 (cinque) giorni dalla loro conclusione al D.L., il quale procede immediatamente alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136 del CODICE, ai fini dell'applicazione delle penali si applicherà l'art. 145 del REG.

Art. 13 - Sospensione e ripresa dei lavori.

È ammessa la sospensione temporanea dei lavori nei casi previsti dagli artt. 158 e 159 del REG, su ordine del D.L. o del R.P.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che l'anno determinata.

L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato per un singolo intervento può richiederne la proroga con le modalità di cui al REG.

Art. 14 - Penali per ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione complessiva dei lavori o delle scadenze fissate negli ordini di servizio della D.L. sarà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale.

La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, in proporzione all'importo di queste.

Ai sensi dell'articolo 145 comma 3 del REG l'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale; qualora lo superasse, si darà corso alla procedura di risoluzione del contratto prevista dall'art. 145 comma 4 del REG e dell'art. 136 del CO-DICE.

Per il presente contratto non potrà essere applicato il premio di accelerazione, qualora l'ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale.

Le penali verranno applicate mediante deduzione dall'importo risultante dal S.A.L. o dal conto finale.

Art. 15 – Programma di esecuzione dei lavori

I lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma costituente documento progettuale e al conseguente programma esecutivo da presentarsi prima dell'inizio dei lavori da parte dell'Appaltatore.

I lavori dovranno svolgersi anche in conformità alle prescrizioni del C.S.A., alle indicazioni del D.L. stabilite con ordini di servizio e conformi alla normativa vigente in materia.

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni del D.L. e del Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione del d.Lgs. 81/2008 s.m.i. e con le esigenze che possono sorgere dalle contemporanee altre attività lavorative, dalla viabilità e dall'eventuale esecuzione di altre opere affidate ad altre imprese, con le quali l'Appaltatore si impegna ad accordarsi per il buon andamento dei lavori.

L'Appaltatore è altresì tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri dell'impresa ai sensi del d.Lgs. 81/2008 s.m.i. e di quelli contenuti nei Piani di sicurezza di cui al successivo art. 25. In ogni caso è soggetto alle disposizioni che impartiranno il D.L. e il Coordinatore per la sicurezza.

Il D.L. potrà a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei lavori senza che per questo l'Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta. L'Appaltatore dovrà pertanto sottostare a tutte le disposizioni che verranno impartite dal D.L. Nessuna eccezione potrà sollevare l'Appaltatore per eventuali sospensioni di lavoro causate da:

- difficoltà di reperimento, sistemazione e scarso rendimento della mano d'opera;
- disposizioni o richieste di autorità, enti sindacali relative all'amministrazione delle maestranze, alle dotazioni ed organizzazione degli impianti di produzione, alle prescrizioni sull'esecuzione del lavoro, a provvedimenti e disposizioni antinfortunistiche;
- irregolarità, sospensioni o scioperi nel campo dei trasporti;
- insufficienza, sospensioni e limitazioni nell'erogazione di energia elettrica, acqua, etc.;
- difficoltà di reperimento e ritardo nella consegna dei materiali, dei manufatti, dei mezzi d'opera e delle attrezzature, anche per difetti e inconvenienti di fabbricazione.

Periodicamente il D.L. potrà disporre la verifica dello stato di cantiere in base al programma esecutivo; compilerà in contraddittorio apposito verbale controfirmato dalle parti.

I ritardi imputati all'Appaltatore per qualunque causa, risultanti dal verbale, dovranno essere recuperati nel minore tempo possibile; qualora fosse necessario anche aumentando il personale e le attrezzature, senza che ciò comporti richiesta di maggior compenso.

Art. 16 - Ordini della Direzione Lavori.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni del D.L. dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza.

L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti, per improrogabili necessità e urgenze della Stazione Appaltante, di lavori da eseguirsi di notte o in giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente, pena l'esecuzione d'ufficio prevista dalle norme vigenti; fermo restando il suo diritto ad avanzare per iscritto le riserve che ritenesse opportune.

L'Appaltatore o un suo incaricato, dovrà recarsi presso gli uffici del D.L. nei giorni e nelle ore che saranno indicati, per ricevere le istruzioni necessarie allo sviluppo dei lavori, per collaborare alla stesura della contabilità e per sottoscrivere tutti i documenti contabili che è tenuto a firmare.

Art. 17 - Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal D.L., preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante ai sensi dei commi 9 e 10 dell'art. 161 del REG, e nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 132 del CODICE.

L'eventuale perizia delle opere suppletive e/o di variante sarà redatta utilizzando i prezzi unitari ai quali sarà applicato il ribasso di aggiudicazione dell'appalto.

Art. 18 - Formazione del cantiere.

L'Appaltatore dovrà presentare dettagliate indicazioni degli impianti e delle installazioni del cantiere previste con la loro ubicazione all'interno dell'area dell'intervento richiesto, nonché dei macchinari e delle attrezzature.

Per l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore, dovrà disporre di attrezzature e mezzi d'opera perfettamente idonei e adeguati al lavoro da compiere, rispondenti alle norme infortunistiche e con il marchio previsto dalle normative vigenti in materia.

E' vietato l'uso di attrezzature e mezzi d'opera predisposti da altre imprese, ditte o lavoratori autonomi operanti nel cantiere, salvo esplicita autorizzazione del D.L., e ove previste per legge dalla Stazione Appaltante; pertanto l'Appaltatore dichiara implicitamente di essere perfettamente in grado di disporre immediatamente di tutte le attrezzature e mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori nei tempi prestabiliti. Particolare cura dovrà essere posta per l'ordine e la pulizia di cantiere.

Ultimati i lavori di ogni singolo intervento richiesto, il cantiere dovrà essere immediatamente sgomberato da materiali, mezzi d'opera e attrezzature, l'area resa immediatamente utilizzabile. La pulizia di cantiere è da intendersi a cura e a spese dell'Appaltatore e compresa nei prezzi stabiliti per l'esecuzione dei lavori ed indicati nell'elenco prezzi unitari.

L'Appaltatore è responsabile del comportamento, della disciplina, della capacità lavorativa, delle condizioni normative, retributive, previdenziali e assistenziali previste dai contratti collettivi vigenti per la categoria e la località in cui si svolgono i lavori, dell'applicazione delle vigenti

leggi in materia di antinfortunistica e d'igiene e di ogni altra disposizione per la tutela dei lavoratori, del personale di cantiere.

Non sono permesse visite di estranei ai cantieri di lavori e alle relative installazioni, senza preventiva autorizzazione del D.L. o del R.P. in fase di esecuzione.

Art. 19 - Orario di lavoro.

L'Appaltatore si impegna all'esecuzione dei lavori entro il normale orario contrattuale della categoria di appartenenza e di ciò dovrà tener conto al fine della quantificazione della forza lavoro necessaria per l'esecuzione dei lavori nel rispetto dei termini di ultimazione stabiliti.

Tuttavia, qualora si rendesse necessario recuperare ritardi di fatto originati dall'Appaltatore, il D.L. potrà autorizzare l'esecuzione dei lavori in più turni o in orario straordinario, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere compensi diversi dalla applicazione dei prezzi contrattuali previsti per tali situazioni.

Art. 20 - Esecuzione dei lavori.

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte, con i materiali indicati nel C.S.A. e negli ordini stabiliti dalla D.L.

L'Appaltatore è tenuto alla più stretta osservanza di tutte le norme di sicurezza previste nei Piani per la sicurezza, secondo le disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e le normative vigenti sulla tutela dei lavoratori. Le maestranze e gli eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi dovranno attenersi scrupolosamente all'osservanza di tutte le norme di sicurezza, ottemperanza che l'Appaltatore è tenuto ad esigere e restandone in solido responsabile.

Il D.L. e il Coordinatore alla sicurezza in fase d'esecuzione potranno richiedere l'allontanamento immediato delle maestranze, degli eventuali subappaltatori o dei lavoratori autonomi che non si attengano alle norme di cui sopra.

Art. 21 - Varianti in diminuzione proposte dall'appaltatore.

Le eventuali proposte dell'Appaltatore per l'applicazione di nuove tecnologie e materiali che dovranno essere predisposte sotto forma di perizia tecnica corredata da elementi di valutazione economica e presentate senza comportare interruzioni o rallentamenti nell'esecuzione dei lavori, se approvate dal R.P. in fase di esecuzione, potranno dare origine ad accordo sui relativi nuovi prezzi.

Art. 22 - Risoluzione del contratto e recesso.

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con le procedure di cui all'art. 138 del CODICE con lettera raccomandata di messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- al verificarsi delle situazioni previste agli artt. 135 e 136 del CODICE;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- subappalto o sub-contratto abusivo, cessione anche parziale del contratto;
- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- penalità superiori al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 145 comma 4 del REG;
- al verificarsi della situazione prevista all'art. 153 comma 7 del REG.;
- proposta motivata del Coordinatore alla sicurezza in fase esecutiva ai sensi dell'art. 92 comma 1 lettera e) del d.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
- mancanza di mezzi e attrezzature idonee di cantiere;
- impiego di maestranze con assoluta mancanza di capacità o inadeguatezza tecnico-pratica per la regolare esecuzione delle opere.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili e ad ottemperare agli obblighi di cui all'art. 139 del CODICE.

E' fatto salvo il diritto di recesso della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 134 del CODICE.

Art. 23 - Recesso dal contratto per fallimento dell'appaltatore.

In caso di fallimento dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante ha facoltà di recedere dal contratto e di procedere ai sensi dell'art. 140 del CODICE.

Con l'atto di recesso la Stazione Appaltante fissa con verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, il giorno in cui devono avvenire le operazioni di consegna delle opere eseguite e determina la consistenza di cantiere. Nel caso in cui il curatore fallimentare non presenzi ai rilievi in contraddittorio o non sottoscriva il relativo verbale, la Stazione Appaltante può farlo redigere da un notaio assistito di un perito giurato.

Avvenuta la consegna delle opere alla Stazione Appaltante, quelle regolarmente eseguite, anche se non concluse, saranno pagate alle condizioni e con le modalità previste nel contratto d'appalto.

Il corrispettivo per l'eventuale uso degli impianti e attrezzature di cantiere e per l'acquisto dei materiali sarà fissato in accordo con il curatore fallimentare; in caso contrario si ricorrerà al Foro competente.

Art. 24 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

E' altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118 comma 6 del CODICE e all'art. 90 comma 9, lett. b) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il D.U.R.C. verificato dalla Stazione Appaltante in sede d'offerta e ad aggiudicazione definitiva, sarà verificato dal R.P. in fase di esecuzione prima dell'inizio lavori e ad ogni emissione dei S.A.L..

L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme contenute nella Circolare Ministero LL.PP. 22/06/1967 n° 1643 (clausole da inserire nelle lettere d'invito e nei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ai fini dell'osservanza dei contratti collettivi di lavoro) che si ritiene qui integralmente riportata, anche se non materialmente trascritta.

In caso di accertato inadempimento dell'Appaltatore degli obblighi retributivi e contributivi saranno applicati gli artt. 4 e 5 del REG.

Art. 25 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Nella formulazione dell'offerta l'Appaltatore dovrà tenere conto dei costi per la sicurezza dei lavoratori di cui all'art. 96 comma 1 del d.lgs. 81/08 s.m.i. e degli obblighi previsti dall'art. 18 del d.lgs. 81/08 e s.m.i..

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 131 del CODICE, è tenuto a depositare entro 30 gg. dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori:

- eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi dell'art. 100 comma 5 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.;
- un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento di cui al precedente punto.

I suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto unitamente al Piano di sicurezza e coordinamento e dovranno essere aggiornati ogni qualvolta lo stato di avanzamento dei lavori o le modalità di esecuzione degli stessi lo rendano necessario.

L'Appaltatore dichiara espressamente di aver adempiuto alle prescrizioni del d.lgs. 81/08 s.m.i., in particolare di disporre del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del suddetto decreto, di cui si impegna ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere o i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi e/o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Il Direttore di cantiere e il Coordinatore alla sicurezza in fase d'esecuzione/D.L., ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza, ai sensi dell'art. 131 comma 3 del CODICE e del d.lgs. 81/2008 e s.m.i..

Art. 26 - Subappalto e sub-contratti.

Nel rispetto dell'articolo 118 del CODICE e art. 170 del REG, l'Appaltatore potrà subappaltare i lavori indicati in sede di offerta.

La Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori; pertanto l'Appaltatore sarà obbligato a trasmettere al R.P. in fase di esecuzione copia delle fatture quietanzate entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento corrisposto nei confronti dei subappaltatori.

Nei cartelli di cantiere dovranno essere indicati anche tutti i dati relativi ai subappalti autorizzati.

L'Appaltatore, inoltre, è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza delle norme in materia di trattamento economico e contributivo previdenziale/assicurativo dei lavoratori dipendenti.

Non sarà considerato subappalto qualsiasi sub-contratto relativo ai noli a caldo/freddo e alle forniture in opera, di importo inferiore al 2% del valore complessivo dell'appalto (o 100.000 €) e con incidenza della manodopera inferiore al 50% della lavorazione completa.

E' comunque fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare formalmente alla Stazione Appaltante tutti i sub-contratti, ed in particolare il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della lavorazione, il servizio o la fornitura affidati, i quali saranno controllati in base alla tabella di incidenza % della manodopera indicata in premessa e oggetto di aggiornamento della notifica preliminare prevista dal d.lgs. n. 81/2008 s.m.i..

Art. 27 - Cessione del contratto – subentro.

Qualsiasi cessione di azienda, trasformazione, cambio di ragione sociale o di natura giuridica, fusione, incorporazione e scissione dell'Appaltatore, non produce effetto nei confronti della Stazione Appaltante, se non disposta con le modalità di cui all'art. 116 comma 1 del CODICE.

Ogni trasformazione, anche non sostanziale, deve essere comunque comunicata e documentata alla Stazione Appaltante (copia conforme di atto notarile, possesso dei requisiti di qualificazione, certificazione antimafia, comunicazione prevista dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187), pena la sospensione dei pagamenti.

Entro 60 gg. dall'intervenuta comunicazione di cui sopra, la Stazione Appaltante potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto con effetto risolutivo della situazione in essere, qualora non sussistano i requisiti della vigente normativa in materia.

Art. 28 - Cessione del credito.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto d'appalto potrà essere consentita nel rispetto dei limiti, modalità e condizioni previste e disciplinate dall'art. 117 del CODICE.

In ogni caso la Committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sulla base del contratto d'appalto delle norme ivi richiamate o che comunque debbano essere applicate.

CAPO 4 – GARANZIE

Art. 29 - Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione provvisoria/definitiva.

Per la garanzia provvisoria di cui all'art. 75 del CODICE si rinvia a quando disposto dalla lettera d'invito.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore deve prestare apposita cauzione definitiva come previsto dall'art. 113 del CODICE e dall'art. 123 del REG.

Tale cauzione è dovuta nella misura del 10% dell'importo contrattuale con le eventuali maggiorazioni previste dal comma 1 dell'art. 113 del CODICE.

La garanzia deve essere integrata qualora la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale o abbia affidato all'Appaltatore l'esecuzione di maggiori opere.

La garanzia viene automaticamente e progressivamente svincolata in corso d'opera come disposto dall'art. 113 comma 3 del CODICE. L'ammontare residuo della garanzia perde efficacia e viene svincolato automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione di tutti i lavori (anche eventualmente prescritti dall'Organo di collaudo) ai sensi dell'art. 123 comma 1 del REG.

La garanzia sul saldo deve essere prestata a norma dell'art. 141 comma 9 del CODICE e dell'art. 124 comma 3 del REG, con validità fino a collaudo definitivo o conferma del certificato di regolare esecuzione.

Art. 30 - Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto; ad esso compete l'onere del ripristino o risarcimento dei danni.

L'Appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dall'Ente appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, come da art. 125 comma 1 del REG; assume inoltre la responsabilità dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, come previsto dall'art. 125 comma 1 del REG.

A tale scopo dovrà stipulare idonee polizze assicurative come previsto dall'art. 129 comma 1 del CODICE e dall'art. 125 del REG, da trasmettere alla Stazione Appaltante, unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento del premio, almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori, pena la non consegna dei medesimi.

Le polizze dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

I massimali richiesti, ai sensi di legge e tenuto conto della natura e durata di costruzione dell'opera, sono i seguenti:

A) Danni in esecuzione:

partita 1 opere:	€ (importo del contratto al netto dell'IVA)
partita 2 opere preesistenti:	€ 2.000.000,00 (duemilioni/00)

B) Responsabilità civile per singolo sinistro:

partita 1: non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00)

La Stazione Appaltante dovrà essere integralmente garantita per le suddette somme e non si accetteranno polizze che presentino franchigie o altre limitazioni delle responsabilità che di fatto ne diminuiscano la copertura.

E' inoltre prevista a carico dell'Appaltatore, **una garanzia di manutenzione** ai sensi dell'art. 125 comma 3 del REG, con decorrenza dalla data di cessazione della copertura assicurativa per una durata di anni due di importo pari a quello delle opere eseguite e calcolato a consuntivo, che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi agli interventi per la sostituzione o il rifacimento delle lavorazioni eseguite in appalto a causa di vizi e difetti occulti emersi a seguito dell'utilizzazione dell'opera.

In ogni caso l'Appaltatore tiene sollevata la Stazione Appaltante da ogni responsabilità ed onere relativi agli eventi di cui al presente articolo.

La Stazione Appaltante non potrà in ogni caso essere esclusa dalla totale copertura assicurativa per gli importi di cui sopra con clausole limitative di responsabilità; eventuali franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte e tale clausola dovrà risultare espressamente nelle suddette polizze assicurative.

S'intendono a carico dell'Appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi e modi sopra stabiliti. Le polizze e le cauzioni hanno scadenza solamente per disposti di Legge.

La Stazione Appaltante nel suo esclusivo interesse si riserva, comunque, la facoltà di valutare e richiedere le opportune integrazioni e/o correzioni alle polizze assicurative.

CAPO 5 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 31 - Danni cagionati da forza maggiore.

1. Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla D.L., a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni dal verificarsi del danno. Saranno applicate le norme previste dall'art. 166 del REG.

Art. 32 - Documentazione da produrre.

L'Appaltatore dovrà presentare quanto richiesto per legge prima dell'inizio dei lavori e procedere alla firma del verbale di cui all'art. 106 comma 3 del REG ed eleggere contestualmente il domicilio.

In ogni caso, prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà presentare il programma di esecuzione dei lavori e le polizze per danni in esecuzione e responsabilità civile verso terzi.

Durante il corso dei lavori e all'ultimazione degli stessi, l'Appaltatore dovrà inoltre consegnare tutti i documenti previsti e indicati nel C.S.A. e, in particolare anche quelli relativi alle certificazioni materiali, impianti e documentazione per VV.F. .

All'emissione del certificato di collaudo o regolare esecuzione, l'Appaltatore dovrà infine consegnare la polizza di garanzia di manutenzione.

CAPO 6 – CONTABILIZZAZIONE

Art. 33 - Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del C.S.A. e delle singole voci in elenco prezzi; diversamente per la valutazione dei lavori saranno considerate le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non saranno comunque riconosciuti nella valutazione aumenti di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta prevista nel C.S.A. e negli elaborati progettuali. La contabilizzazione delle opere e delle forniture sarà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari.

Art. 34 - Lavori a corpo

La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specifiche date nella descrizione dei lavori a corpo e dagli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità dei lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta con le condizioni previste dal presente C.S.A. e dagli elaborati progettuali; pertanto nessun compenso potrà essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, anche se non specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso vale per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, poiché l'appaltatore era tenuto in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per la completa esecuzione dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta.

Art. 35 - Lavori in economia

La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 153 del REG.

Gli oneri per la sicurezza, per la parte in economia, sono contabilizzati separatamente.

Art. 36 - Valutazione dei lavori in corso d'opera.

Le quantità di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, salvo le eccezioni stabilite nel C.S.A.

Salvo diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti può essere aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal D.L., da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, a prezzi di stima.

Art. 37 - Anticipazioni dell'appaltatore.

Le lavorazioni e le somministrazioni che, per la loro natura e ai sensi dell'art. 161 del REG, si giustificano mediante fattura sono sottoposte alle necessarie verifiche da parte del D.L., per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto.

Le fatture così verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all'Appaltatore, ma non iscritte in contabilità se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.

Art. 38 - Indicazione luogo pagamenti e persone che possono riscuotere (tracciabilità dei flussi finanziari).

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., consapevole delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 6 nel caso di accertata violazione. A tal fine in relazione a ciascuna transazione relativa al presente contratto dovrà essere citato il Codice CIG relativo. L'appaltatore dovrà inviare anche via fax al nr. 040 7793427 all'Ufficio Amministrazione e Finanza di Trieste, Via del Teatro n. 5, entro il termine di cui all'art. 3 comma 7, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9-bis della L. 136/2010 e s.m.i., nel caso in cui l'appaltatore esegua transazioni senza avvalersi degli strumenti previsti dall'art. 3 comma 1 della L. 136/2010 e s.m.i., costituirà causa di risoluzione del contratto.

Art. 39 - Liquidazione dei corrispettivi.

Non è consentita alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

Il R.P. in fase di esecuzione provvederà ad emettere i certificati di pagamento in acconto entro 45 giorni; gli Stati di Avanzamento Lavori saranno predisposti al raggiungimento di un importo non inferiore al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale e saranno pagati a 120 giorni fine mese data fattura.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la Stazione Appaltante disporrà comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione prescindendo dall'importo minimo del 30%, ai sensi dell'art. 141 comma 3 del REG.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, sarà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e previa consegna di tutte le certificazioni richieste sui materiali, attrezzature e impianti utilizzati.

Il credito residuo credito, quale rata di saldo, sarà pagato entro 120 giorni dall'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione con le modalità di cui all'art. 141 comma 9 del CODICE e degli artt. 124 e 235 del REG.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666 comma 2 del Codice Civile.

Sulle rate di acconto sarà effettuata la ritenuta dello 0,5% a tutela dei lavoratori.

Art. 40 - Termini di pagamento degli acconti e del saldo, ritardo ed interessi.

I termini di pagamento delle rate di acconto e di saldo in caso di ritardo, sono quelli fissati dall'art. 133 comma 1 del CODICE.

In caso di ritardo nel pagamento delle rate si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 142 del REG.

Art. 41 - Conto finale dei lavori.

Il D.L. compila il conto finale entro il termine di 60 gg. dalla data di ultimazione dei lavori attestata dal relativo verbale di cui all'art. 199 del REG e, previa consegna delle certificazioni previste per lo stato di avanzamento dei lavori, lo trasmette al R.P. in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 200 comma 1 del REG.

CAPO 7 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 - Reclami dell'appaltatore sul conto finale.

Il R.P. in fase di esecuzione invita l'Appaltatore a sottoscrivere il conto finale entro 30 giorni dalla data della sua emissione.

L'Appaltatore non potrà iscrivere nel conto finale dei lavori domande diverse per oggetto e per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e dovrà confermare le riserve già iscritte negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'art. 240 del CODICE.

In caso di mancanza di firma entro il termine di 30 giorni o di sottoscrizione del conto finale senza conferma delle domande e delle riserve già formulate il conto stesso si considererà definitivamente accettato dall'Appaltatore.

Art. 43 - Materiali e difetti di costruzione.

L'Appaltatore dovrà sottoporre di volta in volta al D.L. i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare nell'appalto corredati, ove necessario, di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche descritte nel C.S.A..

Per l'accettazione dei materiali valgono le norme del REG.

Art. 44 - Controlli e verifiche.

Durante il corso dei lavori la Stazione Appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e

di funzionamento su impianti ed apparecchiature per accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.

Art. 45 - Collaudo.

Ai sensi dell'art. 141 del CODICE il collaudo/certificato di regolare esecuzione deve essere ultimato entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata dal D.L., con l'apposito verbale di cui all'art. 199 del REG.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori eseguiti avvengono con l'approvazione formale del certificato di collaudo provvisorio che assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio della Stazione Appaltante per trascorsi due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile l'Appaltatore risponde per la difformità e vizi dell'opera denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. A tal fine è prevista la garanzia di manutenzione di cui all'articolo 30 del presente C.S.A..

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo; la Stazione Appaltante può richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, ai sensi dell'art. 230 del REG.

Per il collaudo valgono le norme specifiche previste dall'art. 141 del CODICE.

In fase di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 del REG, sono a carico dell'Appaltatore le verifiche tecniche a strutture e impianti previste e che il Collaudatore vorrà disporre.

In sede di collaudo si dovrà dare atto che l'Appaltatore ha ottemperato alle prescrizioni contrattuali a suo carico quali il deposito dei campioni di materiali, le prove di carico e di resistenza dei provini, la documentazione fotografica, la pulizia degli spazi interni e dell'area circostante, i disegni as-built, l'esecuzione dei cassonetti murari/pozzetti per l'alloggiamento dei contatori dei sottoservizi, le certificazioni obbligatorie previste dalle normative vigenti in materia di impiantistica compresi i relativi libretti di uso e manutenzione, le certificazioni sui materiali impiegati e quelle prescritte per la denuncia d'inizio attività e richiesta di sopralluogo da parte dei VV.F. , se necessario, anche a firma di tecnici abilitati.

Art. 46 - Controversie e accordi bonari.

Le eventuali contestazioni circa gli aspetti tecnici dell'appalto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore saranno disciplinate dall'art. 164 del REG.

Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Padova.

E' pertanto esclusa la competenza arbitrale.

Le riserve dell'Appaltatore saranno disciplinate dal REG, in particolare dall'art. 190.

Qualora le riserve iscritte in contabilità superino il 10% dell'importo contrattuale, si applicherà quanto previsto dall'art. 240 del CODICE (accordo bonario).

Resta ferma, anche al di fuori dei casi in cui è previsto l'accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del CODICE, la possibilità di risoluzione delle controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, mediante transazione nel rispetto del Codice Civile. In tal caso si applicherà l'art. 239 del CODICE.

Art. 47 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il d.lgs. n. 163/2006 s.m.i., il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il Capitolato Generale di appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per le parti ancora in vigore. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi) e alle disposizioni impartite dalle A.S.L. e dai VV.F..

Per le specifiche norme tecniche l'Appaltatore, oltre a quanto prescritto nel D.M. 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni", è soggetto ad osservare quanto richiesto nel C.S.A..

L'Appaltatore è obbligato ad uniformarsi a tutte le disposizioni e obblighi in materia di sicurezza, d.lgs. 81/2008 s.m.i. e alle normative su materie specifiche (amianto, ponteggi, etc.).

L'appaltatore è tenuto al rispetto delle normative relative alla gestione dei rifiuti d.lgs n. 52/2006 e s.m.i. ed alla normativa sulle terre e rocce da scavo (D.M. 161/2012).

L'Appaltatore è tenuto al rispetto del D.P.R. n. 177/2011 relativo alle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento e/o in luoghi confinati.

Art. 48 - Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna, parzialmente o totalmente, le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori. Tale operazione dovrà essere comunicata per iscritto all'impresa.

In tal caso l'Appaltatore non potrà opporsi, né reclamare compensi di sorta; potrà eventualmente chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere per essere garantito da possibili danni.

La presa in possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dal D.L. o dal R.P. in fase di esecuzione in presenza dell'appaltatore o di due testimoni.

Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è tenuto alla gratuita manutenzione delle stesse per il periodo previsti dal C.S.A..

Art. 49 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre alle spese obbligatorie ed agli oneri specificati nel Contratto e nel C.S.A., sono a carico dell'Appaltatore, e si intendono compensati nei prezzi unitari offerti e contrattuali dei singoli lavori a misura, a corpo e in economia, anche gli oneri seguenti:

Generali:

spese di contratto;

fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal D.L. in conformità alle pattuizioni contrattuali, affinché le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, conformi al progetto e a perfetta regola d'arte; dovranno essere richieste al D.L. tempestive disposizioni scritte per i particolari non inseriti nei disegni, nel C.S.A. o nella descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

l'assunzione di ogni responsabilità risarcitoria e delle relative obbligazioni connesse all'esecuzione del contratto d'appalto;

la concessione di utilizzo gratuito, su richiesta della D.L., ad altra impresa affidataria di lavori non compresi nel presente appalto, dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori;

Cantiere:

pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

spese, contributi, diritti, lavori, forniture e prestazioni per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori e le relative spese di utenza;

movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, adiacenti a proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato e la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle strade per rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla Stazione Appaltante;

istruzione di delle pratiche e l'assunzione degli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche o private per strade di servizio, per accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, la loro illuminazione durante il lavoro notturno, per deviazioni o conservazioni provvisorie di strade ed acque pubbliche e private, per cave di prestito, per il conferimento in discariche autorizzate di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D. L. e di eventuali rifiuti anche speciali, nel rispetto della normativa vigente.

Si precisa inoltre che l'Appaltatore, oltre ad essere tenuto ad eseguire a propria cura e spese le opere di consolidamento delle necessarie discariche, risponderà sempre e direttamente nei confronti dei terzi per le succitate occupazioni sollevando da ogni corrispondente richiesta l'Appaltante.

L'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'approntamento del cantiere quali:

protezioni e recinzioni in genere per impedire un facile accesso agli estranei;

passaggi ed allacciamenti stradali provvisori realizzati per rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori;

adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e delle persone addette ai lavori e dei terzi comunque presenti o passanti sul luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico o privato. In particolare il cantiere (inteso, secondo il d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., come qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile), deve essere protetto a cura e spese dell'Appaltatore con idonee robuste recinzioni, sicurvia metallici o di calcestruzzo tipo New Jersey, in modo da garantire la sicurezza

delle persone presenti all'interno del cantiere stesso e nel contempo mantenere la sicurezza degli utenti della strada ad un livello corrispondente a quello preesistente prima della formazione del cantiere stesso;

cura dell'immagine del cantiere in conformità alle indicazioni che saranno fornite dalla D.L.

Per le recinzioni e la cartellonistica saranno impiegati materiali, tecniche di immagine e comunicazione di elevati standard qualitativi. La cartellonistica dovrà essere realizzata con cartelloni in materiali metallici o plastici di sufficiente robustezza con scritte e marchi a più colori apposti con tecniche di serigrafia: il tutto previa apposita approvazione della D.L.

È fatto obbligo all'Appaltatore di impiegare, con semplice richiesta del D.L., recinzioni in materiali sovrastampati con immagini e/o comunicazioni totalmente oscuranti la visibilità dei lavori dall'esterno;

fornitura ed installazione di almeno n. 2 tabelloni dei lavori per ogni intervento per ogni via da installarsi presso il cantiere, delle dimensioni, tipo, composizione grafica e materiali che saranno prescritti dalla D.L. con l'intitolazione, l'importo dei lavori, il nome dei Progettisti, del Responsabile del procedimento, del Direttore dei lavori, dell'Assistente, dell'Impresa, del Responsabile di cantiere per l'Impresa appaltatrice, etc, in osservanza della Circolare Ministeriale Lavori Pubblici n° 1729/UL del 01/06/1990, e delle prescrizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; applicazione di segnalazioni regolamentari del cantiere, diurne e notturne, con appositi cartelli e fanali eventualmente presidiati da idoneo personale. Dette segnalazioni saranno quelle prescritte dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, e quelle previste dalla Circolare del Ministero LL.PP. 20/11/1984, n. 2900 per lavori eseguiti su autostrade e strade con analoghe caratteristiche, purché non in contrasto con la segnaletica prevista dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada;

custodia e sorveglianza e costante mantenimento dell'efficienza diurna e notturna della segnaletica di cantiere affidata a personale dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è obbligato a sostituire, a propria cura e spese, l'attrezzatura sottratta, danneggiata ed eseguire le relative riparazioni;

gli oneri necessari alla mitigazione dell'impatto ambientale degli impianti di cantiere e in particolare, in via indicativa e non esaustiva:

l'accumulo e conservazione per il reimpiego del terreno vegetale;

la predisposizione di barriere anti rumore e di coperture insonorizzate per gli impianti fissi e mobili, ove necessario per la vicinanza di insediamenti abitativi;

l'impiego di mezzi di cantiere ad emissione ridotta di vibrazioni/rumore secondo la vigente normativa antiinquinamento acustico;

i provvedimenti atti a ridurre le emissioni di gas e polveri e ad evitare il rilascio di materiale sulle strade da parte dei mezzi di trasporto;

il lavaggio e la pulizia delle strade di accesso;

il trattamento delle acque reflue;

la conservazione della viabilità pubblica e privata preesistente, mediante pulizia e manutenzione;

la predisposizioni di segnaletica stradale e di cartellonistica informativa;

il ripristino morfologico ed idraulico dei luoghi e della vegetazione autoctona (prato, arbusti ed alberi) al termine dei lavori;

la produzione alla Stazione Appaltante di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei cantieri. Gli oneri e le responsabilità derivanti dall'inosservanza dei tempi stabiliti dalla Stazione Appaltante dall'incompletezza dei documenti di cui sopra sono esclusivamente a carico dell'Appaltatore;

la disponibilità, dalla consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione, all'interno del cantiere principale, in posizione da concordare con il D.L., di adeguati locali ad uso ufficio per il personale di D.L. e di assistenza e per il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, arredati, illuminati e riscaldati, e di adeguati servizi igienico-sanitari. I locali suddetti dovranno essere dotati di telefono, fax e fotocopiatrice.

Fino alla consegna dell'opera nel suo complesso sono a carico dell'Appaltatore anche le spese per la custodia, la pulizia, l'illuminazione, il riscaldamento ed il raffrescamento, la manutenzione ordinaria, il canone telefonico. In alternativa il D.L. potrà concordare con l'impresa l'utilizzo di un locale ad uso ufficio in uno stabile in un raggio di km. 40 dal cantiere.

Per il personale ed i mezzi da impiegare nei lavori:

la fornitura degli operai e tecnici qualificati e degli strumenti occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori e le prestazioni necessarie per le prove, misurazioni ed assaggi previste dal "C.S.A. – Prescrizioni tecniche" e quelle eventualmente ritenute necessarie dalla D.L.;

l'impianto di idonei edifici per l'alloggio del personale addetto ai lavori e per la loro mensa, dimensionati in relazione alle esigenze, dotati di servizi igienico-sanitari, con docce, debitamente illuminati e riscaldati, con allacciamenti idrico, elettrico e di smaltimento dei liquami conformi alle normative vigenti. Tali fabbricati dovranno essere in un'idonea zona del cantiere in modo da consentire l'accesso libero dall'esterno e la separazione dall'area destinata a cantiere vero e proprio. In alternativa l'impresa comunicherà alla D.L. i locali pubblici o privati, le trattorie, etc. con i quali soddisferà le esigenze di cui sopra;

l'installazione e l'impiego di tutti i mezzi d'opera ed attrezzature tali da garantire il buon funzionamento del cantiere ed il regolare e proficuo progredire dei lavori, la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza degli operai e degli utenti della viabilità stradale; i mezzi saranno comunque soggetti, prima dell'uso, al preventivo beneplacito della D.L.;

la fornitura di tutti i materiali di consumo, quali attrezzi, utensili, carburanti, lubrificanti, macchinari, etc, necessari per l'esecuzione dei lavori, manutenzione, segnaletica e sicurezza del lavoro; la regolare illuminazione secondo la normativa vigente, compresi l'allacciamento all'energia elettrica, l'allacciamento all'acquedotto e alla canalizzazione per lo smaltimento delle acque nere e/o meteoriche in genere;

l'onere ai fini dell'applicazione del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sulla sicurezza e sulla salute sul luogo del lavoro della formazione ed informazione al proprio personale sui rischi specifici nell'ambiente in cui andrà ad operare. L'Appaltatore si obbliga a far partecipare, prima dell'inizio dei lavori, il Direttore del cantiere ed altri tecnici responsabili operativi dei lavori e/o il responsabile della sicurezza a riunioni di coordinamento per una reciproca informazione sui rischi specifici dell'appalto. In caso di sostituzione del responsabile di cantiere, l'incaricato dovrà essere sottoposto ad analogo incontro informativo. L'osservanza della vigente normativa in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori;

L'obbligo di informare tempestivamente l'Appaltante ed il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori di eventuali infortuni occorsi al proprio personale o di altre imprese all'interno del cantiere;

l'obbligo di rendere i piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il Piano presentato ed eventualmente aggiornato dall'Appaltatore medesimo.

Nell'ipotesi di Associazione Temporanea di Imprese, o di Consorzio, tale obbligo incombe alla mandataria, o capogruppo;

l'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese edili, aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori oggetto dell'appalto. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme di cui sopra anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti; qualora il subappalto non fosse stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizio di altri diritti della Stazione Appaltante;

l'esecuzione di parte dei lavori in più turni, anche notturni, festivi o in avverse condizioni meteorologiche, a semplice richiesta della D.L., con gli accorgimenti necessari per assicurare il buon esito dell'opera e l'esecuzione dei lavori in piena sicurezza. L'Appaltatore non potrà richiedere alcuna maggiorazione né accampare pretese di sorta al di fuori di quanto riconosciuto dalla vigente normativa;

l'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità dei terzi, e per evitare danni ai beni pubblici e privati. L'Appaltatore risponderà del pregiudizio arrecato a persone e cose di terzi in tutti i casi in cui il pregiudizio debba essere indennizzato o risarcito, sollevando la Stazione Appaltante da ogni pretesa che al riguardo le venisse rivolta. L'Appaltatore dovrà provvedere al risarcimento dei danni arrecati a cose o persone durante l'esecuzione dei lavori; l'importo corrispondente dovrà essere anticipato dall'Appaltatore fatti salvi gli eventuali diritti di rivalsa dell'Appaltatore nei confronti del danneggiato. Quanto sopra si ritiene valido anche nel caso in cui vi siano già stipulate, da parte dell'Appaltatore, polizze di assicurazione. Inoltre l'anticipazione di cui sopra non darà diritto alla richiesta di risarcimenti per oneri derivanti dall'anticipazione stessa.

Per la conduzione dei lavori:

l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal C.S.A. o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

la comunicazione alla D.L. ed al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori del numero telefonico del Responsabile di cantiere dell'Appaltatore che dovrà essere reperibile 24 ore su 24;

gli oneri derivanti dalla necessità di eseguire i lavori in presenza di traffico, in prossimità di strade pubbliche, corsi d'acqua e proprietà private, gli oneri derivanti dalla presenza in zona dell'intervento di cavidotti ed impianti interrati di vario genere in esercizio, la cui individuazione, protezione ed eventuale rimozione, anche provvisoria, nel corso dei lavori rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore; l'Appaltatore resta totalmente responsabile di eventuali danni causati a detti sottoservizi, anche quando la loro ubicazione non risulti conforme a quanto indicato nel progetto esecutivo. Ogni intervento dovrà essere effettuato d'intesa con la D.L. ed in conformità alle prescrizioni fornite dai gestori dei sottoservizi. Sono compresi e compensati nei relativi prezzi di elenco gli oneri per l'esecuzione di scavi, rinterri ed assemblaggi delle tubazioni di qualsiasi genere e materiale, in presenza di tubazioni in esercizio per condotte di gas, acqua e liquami che devono rimanere sempre in esercizio, anche se ciò comporta la realizzazione di by-pass provvisori, da eseguirsi secondo le indicazioni della D.L. e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per quanto di competenza ed in conformità alle prescrizioni dei gestori dei servizi;

la redazione dei Progetti Costruttivi di Dettaglio di tutte le opere civili e degli impianti tecnologici (compreso l'impianto elettrico) da eseguire secondo quanto previsto e prescritto dalle Norme Tecniche d'Appalto, sulla base e nel rigoroso rispetto del progetto esecutivo. I Progetti

Costruttivi di Dettaglio dovranno rispettare tutte le vigenti disposizioni di legge; inoltre essi dovranno rispettare tutte le prescrizioni ed indicazioni impartite dalla D.L. Il Progetto Costruttivo di Dettaglio dovrà essere corredato dalle verifiche di stabilità necessarie per tutte le opere civili (opere d'arte, corpo stradale e relative fondazioni, pavimentazioni, etc) e dei calcoli di verifica di tutti gli impianti tecnologici. L'Appaltatore dovrà effettuare tutti gli ulteriori rilievi, le indagini, gli accertamenti, le sperimentazioni e gli studi necessari ad integrazione del Progetto Esecutivo, per la redazione del Progetto Costruttivo di Dettaglio. Tali progetti (disegni e calcoli) saranno consegnati alla D.L. su base informatica (nei formati che saranno indicati dalla stessa, in linea generale: in formato *.dwg di Autodesk AutoCAD o, in seconda istanza, in formato di interscambio *.dxf per i files grafici, e in formato *.doc e/o *.xls - rispettivamente tipo Microsoft WinWord e WinExcel - per i files documentali) e su supporto cartaceo, dovranno essere firmati dall'Appaltatore e da un ingegnere iscritto all'albo professionale abilitato all'esercizio della professione in qualità di tecnico per conto dell'Appaltatore. L'Appaltatore sottoporrà all'approvazione della D.L. il Progetto Costruttivo di Dettaglio, con un anticipo di almeno giorni 30 rispetto alla data prevista per la relativa esecuzione. L'Appaltatore è responsabile delle opere ai sensi e per gli effetti dei disposti degli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile, pertanto risulta corresponsabile della progettazione di dettaglio delle opere stesse; il dettaglio dovrà essere accettato dalla D.L. L'Appaltatore potrà proporre all'approvazione della D.L. gli approfondimenti tecnici ritenuti necessari.

L'impresa è responsabile per le parti strutturali dell'opera (cementi armati, acciai etc) per il tempo previsto dalla vigente normativa; infatti l'Appaltatore, oltre a quanto previsto dal presente capitolato, è responsabile delle opere ai sensi e per gli effetti dei disposti degli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile, per cui risulta corresponsabile della progettazione delle opere strutturali. L'Appaltatore dovrà effettuare tutti gli ulteriori rilievi, le indagini, gli accertamenti, le sperimentazioni e gli studi, i calcoli strutturali, gli elaborati grafici, e quant'altro necessario ad integrazione del Progetto Esecutivo, il tutto finalizzato alla redazione del Progetto Costruttivo di Dettaglio. L'Appaltatore sottoporrà all'approvazione della D.L. il Progetto Costruttivo di Dettaglio, con un anticipo di almeno giorni 30 rispetto alla data prevista per la relativa esecuzione; tale Progetto Costruttivo di Dettaglio e più in generale ogni documentazione che andrà direttamente o indirettamente ad influire sulle opere strutturali dell'opera, dovrà essere firmata dall'Appaltatore e da un ingegnere iscritto all'Albo professionale abilitato all'esercizio della professione in qualità di tecnico. Nel caso la relazione di calcolo e/o gli elaborati grafici siano ritenuti insufficienti o incompleti o non conformi alla normativa vigente l'impresa tramite suo tecnico proporrà al D.L. propri elaborati e relazioni di calcolo motivando le difformità. Il D.L. entro 30 giorni dovrà esprimersi, e se necessario darà 10 giorni all'impresa per ripresentare la documentazione.

La documentazione progettuale sarà trasmessa dall'impresa alla D.L. su base informatica (nei formati che saranno indicati dalla stessa, in linea generale: in formato *.dwg di Autodesk AutoCAD o, in seconda istanza, in formato di interscambio *.dxf per i files grafici, ed in formato *.doc e/o *.xls - rispettivamente tipo Microsoft WinWord e WinExcel - per i files documentali) e su supporto cartaceo.

La consegna ad ultimazione lavori, su supporto informatico (nei formati che saranno indicati dalla D.L.) e cartaceo, di tutti gli elaborati grafici e documentali relativi alle opere effettivamente realizzate, compresi i disegni costruttivi/esecutivi (piante, planimetrie, sezioni, profili condotte, etc.) ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite AS-BUILT, sia delle opere a corpo che di quelle a misura. Le quote altimetriche dovranno essere riferite al livello medio mare e ai capisaldi già individuati nel rilievo progettuale e ove mancanti su capisaldi georeferenziati. Le quote planimetriche dovranno individuare in particolare: saracinesche, sfiati, scarichi, pozzetti di al-

laccio. Le sopradette apparecchiature saranno individuate mediante triangolazione di edifici, marciapiedi, asse stradali, per consentire alla manutenzione di individuare le suddette apparecchiature. L'impresa dovrà fornire tutte le schede tecniche dei materiali utilizzati nel corso dei lavori e/o delle opere realizzate; per le opere oggetto di manutenzione dovranno essere consegnate anche le schede manutentive;

la spesa per l'effettuazione periodica di riprese fotografiche relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla D.L. In particolare saranno da effettuarsi riprese di tutte le eventuali opere esistenti prima dell'inizio dei lavori per avere lo stato di consistenza visivo di tutte le opere interessate dai lavori. Le fotografie (meglio se anche di tipo digitale) dovranno essere stampate in formato cm 18x24 e di ciascuna di esse dovranno essere consegnate tre copie, ed il relativo negativo (o file digitale in formato grafico tipo *.BMP, *.JPG, *.TIF o similari). Sul retro delle copie dovrà essere evidenziata la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico (in alternativa, nel caso di foto in formato digitale, le stampe dovranno recare in modo non ambiguo una didascalia con le informazioni sopra prescritte); in alternativa potranno essere eseguite riprese fotografiche delle opere utilizzando apparecchi fotografici dotati di dorso data, avendo cura di comprendere nella scena ripresa un cartello recante in modo chiaro e leggibile la descrizione dell'opera ripresa e la sua ubicazione;

la comunicazione, nei giorni che verranno stabiliti dalla D.L., di tutte le informazioni relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata dalla D.L., per l'inoltro delle suddette notizie, sarà applicata la penale di cui all'art. del presente C.S.A., fatti salvi più gravi provvedimenti in analogia a quanto previsto dal REG e dal Capitolato Generale per le irregolarità di gestione e le più gravi inadempienze contrattuali;

l'onere di prendere atto dell'esistenza degli impianti tecnologici esistenti e di impegnarsi ad eseguire i lavori anche in loro presenza. L'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione dei lavori, sarà responsabile della opportuna sistemazione e deviazione delle canalizzazioni di qualsiasi tipo (per esempio: cavi elettrici e telefonici, tubazioni, gas, fognature, etc). Saranno considerate a suo completo carico le eventuali riparazioni di guasti che, per qualsiasi causa, dovessero essere arrecati alle opere e loro accessori. Nessuna pretesa o maggiore compenso potrà essere richiesto dall'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori in presenza di qualsiasi tipo di impianti.

La collaborazione durante la realizzazione dell'opera di cui al progetto con i responsabili delle imprese che hanno in gestione le opere connesse o collegate all'oggetto dell'appalto, al fine di ricercare le migliori soluzioni provvisionali e/o di organizzazione dei lavori, per evitare malfunzionamenti o situazioni anomale agli impianti;

le spese per l'esecuzione e l'esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessari per garantire il regolare deflusso del traffico e l'accesso alle proprietà per i frontisti. L'Appaltatore è responsabile dei danni prodotti a terzi sia per causa di dette opere provvisionali che per deviazioni di correnti d'acqua;

il mantenimento a deposito presso i cantieri, in perfetto stato di conservazione, del materiale consegnato dalle ditte fornitrici per il tempo dell'installazione in opera e relativa guardiana continuativa;

il risarcimento di eventuali danni arrecati a cose o persone, durante l'esecuzione dei lavori, e valutato a insindacabile giudizio del D.L., dovrà essere anticipato dall'Appaltatore fatti salvi gli eventuali diritti di rivalsa dell'Appaltatore nei confronti del danneggiato; ciò anche nel caso in cui siano già state stipulate, da parte dell'Appaltatore, polizze di assicurazione. Infine l'anticipazione di cui sopra non darà diritto all'Appaltatore di eventuali risarcimenti per oneri derivanti dall'anticipazione stessa;

qualora i lavori da eseguire siano interessati da aree dove insistono alberi da abbattere sarà onere dell'impresa ottenere il permesso dagli enti competenti per il loro abbattimento, da eseguirsi comunque propria cura e spese, previa potatura e successiva estirpazione della ceppaia per alberi di qualsiasi tipo e dimensione, anche in presenza di traffico;

la responsabilità sulla difformità di quanto eseguito dal progetto esecutivo e/o dal C.S.A.;

le spese per i prelievi e le prove in sito ed in laboratorio, richiesti dalla D.L., dalla Stazione Appaltante o da altri enti, le operazioni di collaudo e le operazioni di prova, statica, dinamica e di verifica dei requisiti delle opere fornite o realizzate, da eseguirsi presso i laboratori indicati dalla D.L., escluso l'onorario per i Collaudatori nominati dall'Appaltante;

l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che saranno ordinate dalla D.L. sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico sulle opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, le prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato.

Disposizioni finali:

il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

La manutenzione delle opere fino all'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, anche in presenza di traffico;

lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiale residuo, detriti, etc, con perfetta pulizia delle sedi stradali e/o autostradali e loro pertinenze;

lo smaltimento dei rifiuti da demolizioni, bonifiche e scavi: è fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere a propria cura e spese compreso l'eventuale indennizzo di discarica, all'allontanamento dei materiali di rifiuto provenienti da demolizioni e/o scavi, mediante trasporto in discarica autorizzata o altra forma di smaltimento prevista dal DPR 915/82, e dal d. lgs. n. 22/1997. Nel caso di trasporto di detti materiali in conto proprio l'Appaltatore è tenuto al rispetto della vigente normativa in materia. È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere allo smaltimento dei rifiuti, anche speciali, ed in genere di tutti i materiali presenti sia in superficie e sia all'interno dei fabbricati da demolire, compresi nelle aree di cantiere e di provvedere, a propria cura e spese, compreso l'eventuale indennizzo di discarica, all'allontanamento di qualsiasi tipo, qualità e quantità di materiali presenti nelle aree e fabbricati suddetti, compresa l'eventuale cernita del materiale da demolizione nel caso non fosse possibile o sicuro accedere all'interno dei fabbricati prima della loro demolizione, compreso trasporto a discarica autorizzata o altra forma di smaltimento ai termini di legge;

la tracciabilità dei materiali di scavo e di rinterro in relazione della normativa vigente in particolare del DM n.52 del 18/02/2011.

La redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui all'art. 9 della legge n. 46/1990 e s.m.i., con la relazione e gli allegati ivi previsti ed il Piano di manutenzione di ciascun impianto, costituito dal manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione, entrambi destinati agli operatori e tecnici del settore.

L'osservanza ed il rispetto del divieto, salvo autorizzazione scritta dalla D.L., per proprio conto o di autorizzata a terzi della pubblicazione di notizie, articoli, disegni, fotografie o documenti cinematografici delle opere oggetto dell'appalto;

le spese per canoni e diritti di brevetto d'invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e s.m.i. e della l. n. 633/1941 e s.m.i..

L'eventuale consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, prevista dal C.S.A. o precisato dalla D.L. con ordine di servizio che sarà liquidata in base al solo costo del materiale; si intendono inoltre a carico dell'Appaltatore le prescrizioni riportate all'art. 5, con esclusione del comma 1, del capitolato generale d'appalto.

L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (consorzi di bonifica, consorzi vari, rogge, privati, provincia, enti dell'energia elettrica, enti della telefonia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ed ottemperare alle disposizioni emanate dagli enti di cui sopra per l'esecuzione delle opere e per la conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso con natura definitiva e afferenti ai lavori pubblici in quanto tali.

Sono a carico dell'Appaltatore in sede di collaudo gli oneri di assistenza di cui all'art. 229 comma 2 lett.b) del REG.

Singularità:

i lavori sono svolti all'interno di aree pubbliche, in particolare di strade comunali e/o provinciali pertanto l'impresa esecutrice dovrà rispettare, oltre al presente C.S.A., anche le prescrizioni impartite dal comune e dalla provincia; inoltre l'impresa dovrà mantenere e salvaguardare l'accessibilità carraia e/o pedonale ai residenti. E' fatto comunque obbligo consentire il transito di eventuali mezzi di soccorso e dei Vigili del Fuoco.

Strade comunali: l'impresa esecutrice dovrà concordare con la polizia municipale eventuali chiusure totali o parziali delle strade; organizzare la viabilità alternativa ed apponendo tutta la segnaletica secondo il codice della strada e secondo le richieste della polizia municipale.

Strade provinciali: durante le lavorazioni su strada provinciale l'impresa ha l'obbligo di contattare preventivamente il capocantoniere di riferimento per consentirgli la supervisione dei lavori medesimi; per la segnaletica vale quanto sopra.

Sottoservizi: durante le operazioni di scavo si dovrà prestare la massima attenzione alla presenza di sottoservizi. L'impresa dovrà collaborare con il personale gestore del pubblico servizio per l'affissione degli avvisi di ridotta o sospesa erogazione.

Art. 50 – Custodia del cantiere

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera.

Art. 51 – Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre almeno 2 esemplari del cartello indicatore di cantiere, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e cm. 200 di altezza, con le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 52 – Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.

Sono a carico dell'appaltatore le spese di bollo per gli atti necessari alla gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse e le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore secondo il disposto dell'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

Sono a carico dell'appaltatore anche le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Art. 53 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

I materiali provenienti da escavazioni e da demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.

I materiali di risulta da escavazioni e/o demolizioni devono essere trasportati a totale cura e spese dell'appaltatore presso la pubblica discarica più vicina, con successiva produzione della documentazione dimostrativa.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma con valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 54 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.M. dell'Ambiente n. 203/2003.

L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del d.lgs. n. 152 del 2006 s.m.i. e le norme regionali vigenti in materia.

Art. 55 Terre e rocce da scavo

Per terre e rocce da scavo sarà applicato quanto disposto dal D.M. n. 161/2012.

Sono a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

E' altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo.

Art. 56 Lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o in luoghi confinati

Sono a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa di sicurezza d.lgs n. 81/2008 e s.m.i. e del D.P.R. n. 177/2011, compreso l'obbligo della qualificazione delle imprese operanti in tale settore.